

**Avv. Prof. Francesco Castiello**  
Avvocato di Cassazione - già Consigliere di TAR  
Via Giuseppe Cerbara, 64 00147 Roma  
Tel./fax 06.5126396 – 348.0349077  
e-mail: castiello.francesco@virgilio.it  
PEC: avv.francescocastiello@pec.giuffre.it

**Avv. Vincenzo De Vincenti**  
Via Santa Maria Ausiliatrice, 63 - 00181 Roma  
tel/fax 06 7848294 - cell. 338.2904593  
e-mail: studio.devinenti@tiscali.it  
PEC:vincenzodevincenti@ordineavvocatiroma.org

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

in persona del legale rappresentante *p.t.*

*Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma*

pec: [richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it](mailto:richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO:** Dott.ssa Antonietta Catalano c/ Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca + altri, - ricorso T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, nrg. 10994/2019 - Ordinanza n. 7892/2019 pubblicata in data 04.12.2019.

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE  
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III *Bis*, n. 7892/2019 pubblicata il 04.12.2019)**

I sottoscritti avv.ti Francesco Castiello, Vincenzo De Vincenti e Giuseppe Tiripicchio, quali difensori della Dott.ssa Antonietta Catalano (C.F: CTLNNT71E65A783C), nata a Benevento il 25/05/1971, ed elettivamente domiciliata, nel giudizio incardinato innanzi al T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, nrg. 10994/2019, presso lo studio dell'Avv. Francesco Castiello in Roma, Via Giuseppe Cerbara 64, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, **provvedono ad ottemperare all'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis* n. 7892/2019 pubblicata in data 04.12.2019 (ALL. 1)**, con la quale è stato disposto di “integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del n2019 del TAR del Lazio”.

La richiamata ordinanza (**ALL. 2**), in ordine alle modalità di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrive le seguenti modalità:

*“a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:*

*1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

*2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*

*3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*

*4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;*

*5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

*6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*

***b. il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali – previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quando di seguito riportato:***

*a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere indicati gli estremi);*

*b. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:*

*c. non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei contro interessati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*

***d. dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente***

*ordinanza e dell'elenco nominativo dei contro interessati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*e. dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.*

*Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento".*

\*\*\*\*

### **AVVISO**

#### **1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n 10994/2019;

#### **2. NOMINATIVO DEI RICORRENTI E AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

**Nominativo del ricorrente:** Dott.ssa Antonietta Catalano;

**Amministrazioni intime:** Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante *p.t.*

**Notificato anche ai controinteressati:** Cinzia Boschetto, Nadia Mastroianni, Ornella Trimarchi, Emanuela Pispisa non costituiti in giudizio.

#### **3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO:**

##### **3.1.) PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, NRG. 10994/2019**

Con ricorso incardinato presso il TAR Lazio, sez. III *bis* nrg 10994/2019, la dott.ssa Catalano impugnava:

- il provvedimento di inidoneità comunicato alla ricorrente in data 4 giugno 2019 all'esito

della prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (G.U. n.90 del 24.11.2017);

- il provvedimento del MIUR n. prot. 0032565 pubblicato in data 17-07-2019 avente ad oggetto “*Concorso Dirigenti Scolastici - valutazione titoli elenco alfabetico candidati*” e del relativo allegato “A”;

- il decreto direttoriale del 31.12.2018 n. prot. 2080 e successive modificazione con il quale il MIUR ha nominato la Sottocommissione n. 9;

- il bando di concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali;

- il Decreto Ministeriale 3 Agosto 2017 n. 138 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali;

- i quadri di riferimento della prova orale, pubblicati sul sito del MIUR, nella parte in cui non è prevista la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali;

- i verbali della Sottocommissione 9 - Emilia Romagna con riferimento alla prova orale sostenuta dalla ricorrente, ancorché non conosciuti, ed in particolare del verbale n. 12 del 4.6.2019, con relativo allegato contenente i giudizi sulle singole prove, relativo allo svolgimento della prova orale sostenuta dalla ricorrente e a quest’ultima osteso in data 25.7.2019 dal MIUR;

- di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

### **3.2) PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.**

Con ricorso per motivi aggiunti al ricorso incardinato presso il TAR Lazio, sez. III *bis* nrg 10994/2019, la dott.ssa Catalano chiedeva, altresì, l’annullamento dei seguenti provvedimenti:

- del decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, e del relativo allegato, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;
- del decreto prot. n. AOODPIT n. 1229 del 7 agosto 2019, e relativo allegato, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca col quale la suddetta graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici viene rettificata in autotutela per rilevati errori materiali;
- dell'avviso prot. n. AOODGPER n. 42638 del 26 settembre 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- dell'avviso in data 9 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- dell'avviso in data 28 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- dell'avviso in data 30 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

### **3.3) SUNTO DEL RICORSO NRG. 10994/2019**

Con ricorso introduttivo incardinato presso il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, nrg 10994/2019, la Dott.ssa Antonietta Catalano impugnava gli atti sopra indicati al punto 1) formata da membri non competenti nelle materie oggetto di prova, in palese violazione dell'art. 35, co. 3 lett. e) del D.lgs. 165/2001; 2) la fase di svolgimento della prova orale, caratterizzata da un'assenza costante e ripetuta dei commissari dalle proprie postazioni; 3) l'assoluta genericità ed insufficienza dei criteri di valutazione delle prove orali.

Nello specifico deduceva i seguenti motivi di diritto:

**I- VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 e 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 35, co. 3, lett. e) D.lgs. 165/2001 s.m.i. – VIOLAZIONE art. 9 co. 2 D.P.R. 487/1994 – INCOMPETENZA – VIOLAZIONE ART. 1, CO. 1 L.n. 241/90 s.m.i. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR**

## **CONDICIO TRA I CANDIDATI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' E IRRAZIONALITA' MANIFESTA**

È stato rappresentato nel ricorso che gli atti impugnati erano illegittimi *in primis* perché la sottocommissione che ha valutato la prova orale della ricorrente era composta da componenti, tra gli altri, dalla dott.ssa Marina Cesari, affatto priva di competenza nelle materie oggetto del concorso *de quo*, pertanto palesemente inidonea alla funzione valutativa cui è stata impropriamente chiamata violando le norme di cui in epigrafe.

## **II- VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA' – VIOLAZIONE ART. 6 l.n. 241/90 s.m.i. – ECCESSO DI POTERE PER CARENTE ISTRUTTORIA ED ERRONEITA' – PERPLESSITA' – ARBITRARIETA' – MANIFESTA INGIUSTIZIA**

Con il secondo motivo di ricorso si è sostenuto che i provvedimenti erano ulteriormente illegittimi in quanto i componenti della commissione esaminatrice che ha (mal) valutato, in sede di prova orale, l'odierna ricorrente durante il colloquio, non hanno debitamente prestato la dovuta attenzione alle risposte fornite dalla prof.ssa Catalano con riguardo alle prove estratte a sorte dalla candidata come si evince dalla documentazione fotografica prodotta, la quale mostra un quadro tutt'altro che coerente con i principi regolatori del funzionamento degli organi collegiali, donde l'inevitabile conseguenza dell'illegittimità del sub procedimento relativo e della censurabilità della decisione finale adottata

## **III- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, co. 1 D.P.R. N. 487/1994 S.M.I. – ECCESSO DI POTERE PER GENERICITA', INSUFFICIENZA ED IRRAGIONevolezza DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 l.n. 241/90 s.m.i. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEI GIUDIZI ESPRESSI NUMERICAMENTE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONevolezza ED IMPARZIALITA' – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ININTELLEGIBILITA' DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO – ARBITRARIETA'**

Con il terzo motivo di ricorso si è sostenuto che i provvedimenti erano ulteriormente illegittimi per la mancata previsione nel bando, nel D.M. e nei quadri di riferimento, non sanata (a quanto risulta) dalla sottocommissione, di dettagliati e specifici criteri di valutazione che si riverbera nei confronti di tutto il successivo procedimento valutativo e che si sostanzia, di conseguenza, in una valutazione immotivata, incomprensibile e del tutto arbitraria, non essendo possibile eseguire un raffronto tra le scelte e dei parametri valutativi predeterminati, il che rende del tutto impossibile

il controllo “*ex post*” sull’operato della commissione secondo i principi di trasparenza, ragionevolezza e imparzialità.

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 co.4 c.p.a.**

In ragione delle difficoltà derivanti dal rilevante numero dei notificatari e dalla difficoltà di identificarli tutti, nonché per le esigenze di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che hanno superato la prova orale.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il pregiudizio grave e irreparabile subito dalla ricorrente risiede nella circostanza che il MIUR, esaurite le prove orali, è in procinto di predisporre la graduatoria definitiva ed attribuire i contingentati posti di dirigente scolastico (2.900) la cui copertura verrà ad esaurirsi essendosi esaurite le prove orali ed essendo stato pubblicato il provvedimento di valutazione dei titoli.

\*\*\*\*\*

Conseguentemente si sono avanzate le seguenti conclusioni:

*“Voglia codesto ecc.mo TAR – contrariis reiectis – accogliere il presente ricorso, previa concessione di idonea tutela cautelare e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati disponendo il rifacimento della prova orale della ricorrente, con ogni conseguente statuizione come per legge”.*

### **3.4) SUNTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO NRG. 10994/2019**

Con ricorso per motivi aggiunti al ricorso nrg 10994/2019 sono stati impugnati gli atti indicati *ut supra* indicati al punto 2) per i seguenti motivi di diritto:

#### **I - VIOLAZIONE DELL’ART. 15, COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994 - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA NEI PROCEDIMENTI CONCORSUALI**

Acquisiti gli atti a seguito dell’accesso solo in data 25.7.2019, a seguito dell’ostensione da parte del Miur del verbale n. 12, si è appreso che lo stesso non risulta firmato da tutti i membri dell’organo collegiale essendo stato firmato unicamente dal Presidente della commissione e dal segretario. Ne consegue illegittimità della prova orale della dott.ssa Catalano per l’indefettibile mancanza del requisito della rituale sottoscrizione del relativo verbale.

Secondo *jus receptum* la mancata sottoscrizione dei verbali non può, infatti, essere in alcun modo sanata in quanto essa ha in primis la funzione di attestare la regolare composizione della commissione. La commissione esaminatrice infatti è un collegio perfetto ed ha l’obbligo di operare al completo dei suoi componenti prima e durante le operazioni concorsuali. Oltre alla regolare composizione della commissione il verbale attesta la cd. appropriazione confermativa di

ogni verbalizzazione. In quest'ottica va qui rimarcato il principio di diritto secondo cui la commissione esaminatrice, oltre ad operare come collegio perfetto, deve rendere percepibile l'iter logico alla base dei suoi lavori. A riprova di quanto sopra, valga ricordare che l'articolo 15, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994 dispone testualmente che *“di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”*.

## **II – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA' – VIOLAZIONE DELL'ART. 1, PRIMO COMMA, LEGGE 241/90 S.M.I. - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. SOTTO ALTRO PROFILO**

Il verbale n. 12 della Commissione anzidetto appare ulteriormente viziato non recando l'indicazione dell'orario di inizio e dell'orario di ultimazione dei lavori della seduta collegiale. Il tempo dedicato alle operazioni valutative è rimasto, di conseguenza, affatto indeterminato. Né le lacune dei verbali possono essere compensate da altre fonti documentali che, sia pur solo indirettamente, consentano di determinare la durata temporale delle operazioni valutative anzidette. Dall'indeterminatezza temporale consegue l'illegittimità degli atti impugnati. (Cons. di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094 secondo cui *“L'indicazione della durata delle operazioni verbalizzate (e, quindi, dell'orario di inizio e di chiusura della seduta collegiale) in alcuni casi può essere considerato un elemento essenziale (ad esempio, per i verbali delle commissioni di concorso, perché tale dato può essere necessario per controllare la ponderatezza delle relative determinazioni)”*).

## **III - VIOLAZIONE DEI PRICIPI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE SOTTO ULTERIORE PROFILO- VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 6 DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.D.G. N. 1259 DEL 23/11/2017 - ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE DELL'AUTOVINCOLO E PER ARBITRARIETA'**

Il verbale non dà atto di come sia avvenuta l'operazione di “estrazione a sorte” delle prove in cui si è articolato il colloquio. Valga, a tal proposito, osservare che non risulta che la candidata abbia firmato il quesito, il caso, la traccia relativa alla prova pratica di informatica e quella relativa alla lettura, traduzione e a seguire conversazione di inglese. Le prove, infatti, non sono state firmate dalla ricorrente. Inoltre, all'inizio del colloquio alla dott.sa Catalano sono state sottoposte per ciascuna materia d'esame solo 3 bustine piccolissime non siglate da nessun componente della Commissione tra le quali ha dovuto sceglierne una, e non risulta affatto dal verbale che le sia stato consentito di scegliere le prove in discorso tra tutte le domande predeterminate dalla commissione. Tant'è che nel



verbale si legge unicamente che “ogni candidato estrae a sorte per ciascuna prova in cui si articola il colloquio una tra 3 (tre) proposte dalla commissione”. Questo è abnormemente avvenuto per il quesito, per il caso, per la prova pratica di informatica e per la prova di lingua straniera. L’art. 12, comma del D.P.R. 487/94 nello stabilire che le domande da sottoporre al concorrente in ciascuna prova orale debbano essere “estratte a sorte”. Prevedere, del tutto irragionevolmente, che il candidato scelga solo tra 3 delle diverse proposte aprioristicamente prescelte dalla Commissione riduce drasticamente il margine di casualità del sorteggio aumentando inaccettabilmente il rischio che i quesiti possano essere già noti all’esaminando, in palese violazione del bando di concorso. L’art. 9, comma 6 della lex specialis ha, invero, prescritto che *“la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*. A ciò aggiungasi che nel verbale non v’è nemmeno alcuna traccia dell’attività di predeterminazione dei quesiti posta in essere dalla commissione esaminatrice. Ne deriva che la Commissione, in luogo di procedere correttamente, ha effettuato le operazioni concorsuali con un sistema *ad libitum*, per nulla osservando le norme, i precetti e le regole che presiedono all’attività connessa alle selezioni concorsuali nella pubblica amministrazione. In definitiva, la Commissione esaminatrice non si è attenuta ai principi di oggettività, imparzialità e buon andamento, trasparenza, correttezza e buona fede, violando il disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, operando in maniera del tutto arbitraria, soggettiva e discriminante.

**IV - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA NEI PROCEDIMENTI CONCORSUALI - VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1, D.P.R. 487/94 – ARBITRARIETA’ – INCOGRUITA’ DEI CRITERI EX POST ADOTTATI DALLA COMMISSIONE – CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ DELLA VALUTAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9, COMMI , 3 E 4 DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITA’, PERPLESSITA’ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E PAR CONDICIO**

Dall’impugnato verbale n. 12 del 04.06.2019 emerge, inoltre, che la commissione, in attuazione dei generici e vaghi quadri di riferimento della prova orale, ha adottato una griglia di valutazione chiamata “scheda personale di ciascun candidato” con cui ha previsto dei “criteri” di attribuzione dei punteggi con riguardo al colloquio. Sennonché, si legge nel verbale che per ogni colloquio la

commissione ha proceduto “*alla trascrizione dei punteggi attribuiti sulla scheda personale di ciascun candidato*” non emergendo dal verbale stesso l’antecedenza della fissazione dei criteri fissati nella griglia di valutazione rispetto all’attribuzione del punteggio al candidato.

Ne consegue la violazione dell’art. 12 D.P.R. 09/05/1994, n. 487 a mente del quale «*le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*».

Oltre a quanto sopra rappresentato, merita di essere evidenziata la macroscopica illogicità e irrazionalità degli anzidetti criteri di valutazione che finiscono per creare un autentico effetto distorsivo dell’attività valutativa. L’art. 12, comma 3 del DM 138/2017 prescrive che “*Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12*”. I criteri attinenti le materie di esame (quesito e studio di caso) sono articolati in tre sottovoci (conoscenza dei contenuti specifici; capacità di risoluzione di un caso; chiarezza espositiva e capacità di sintesi;) per ognuna delle quali sono previsti dei livelli di preparazione suddivisi, a loro volta, in punteggi minimi e massimi.

Senonché, un candidato che riporta il giudizio di “*non adeguato*” per ognuno dei tre criteri sui quesiti e studi di caso può comunque risultare idoneo. Ed invero, ai fini del superamento della prova orale, è sufficiente ottenere il punteggio totale minimo di 15 punti nell’ambito delle altre due valutazioni (conoscenza dell’informatica (punti max=6) e della lingua straniera (punti max=12)), pur ottenendo tre punteggi ricadenti nel livello “*non adeguato*” (20;29;6;) nell’ambito delle “*materie d’esame*” (quesito e studio di caso), per vedersi comunque assegnato il punteggio finale=70 utile alla vincita del concorso in esame.

#### **V- VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 12, COMMA 4 DEL DM 138/2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – ARBITRARIETA’**

In data 4 ottobre 2019 la ricorrente riceveva una comunicazione da parte del MIUR concernente la valutazione dei propri titoli (valutati con il considerevole punteggio=16.5) nonostante che la stessa, come visto, non avesse superato la prova orale. Il DM 138/2017, infatti, all’art. 12, comma 4 prescriveva che “*La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale*”. Lo stesso MIUR, con nota del 17.7.2019, aveva infatti comunicato i punteggi riconosciuti dalle Commissioni esaminatrici “*ai titoli dei candidati che hanno superato la prova orale*”). Ciò ha comportato, oltre alla manifesta violazione del DM 138/2017 il quale, non a caso, prevedeva la valutazione dei titoli

esclusivamente a seguito del superamento della prova orale, l'inammissibile conoscenza da parte della Commissione esaminatrice dei punteggi dei titoli dei candidati prima ancora che gli stessi sostenessero (e superassero) la prova orale. Tale circostanza non può essere ricondotta ad una mera violazione del regolamento della procedura concorsuale ma si è tradotta in una effettiva violazione del principio di *par condicio* tra i candidati e delle basilari regole di trasparenza.

#### **VI- VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ARBITRARIETA'**

Ulteriori profili di illegittimità del giudizio di inidoneità comminato alla ricorrente risiedono nella valutazione delle prove di informatica e di inglese sostenute dalla ricorrente. Risulta anzitutto dal verbale una palese disparità di trattamento riservata alla ricorrente rispetto agli altri candidati in quanto la traccia di informatica ad essa riservata risulta molto meno dettagliata e pratica rispetto alle altre prove sostenute dagli altri candidati.

Alla ricorrente, inoltre, fu incredibilmente indicato di non salvare la prova per cui la stessa, non avendo ottenuto riscontro all'istanza di accesso avanzata in tal senso non è nella condizione di poter verificare la sua prova e, segnatamente, le ragioni della valutazione ampiamente insufficiente attribuite dalla commissione.

E' opportuno, infine, evidenziare che nel verbale relativamente alla prova di informatica sono indicati come criteri: conoscenze/abilità informatiche e digitali e il Comitato tecnico scientifico aveva indicato, nel quadro di riferimento della prova orale, "*Strumenti informatici e tecnologie della comunicazione in uso nelle scuole*", senza individuare alcun criterio e conferendo, anche in tal caso, enorme discrezionalità alla commissione in ordine alla valutazione, totalmente slegata da alcun meccanismo di controllo e verifica. Il punteggio riservato di 2 su un massimo di 6, ampiamente insufficiente, contrasta, infine, in maniera sin troppo evidente con le riconosciute competenze informatiche della ricorrente.

#### **VII - ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.**

Si è chiesto al T.A.R. di voler deliberare la necessità ed opportunità di voler disporre apposita ordinanza istruttoria in merito alle seguenti circostanze: 1) con riferimento al motivo sub VI) di voler ordinare il deposito all'amministrazione della prova di informatica della ricorrente e degli altri candidati esaminati dalla stessa Sottocommissione ovvero ogni altro adempimento ritenuto utile e/o opportuno onde verificare la correttezza e l'imparzialità del procedimento valutativo e, in definitiva, dello svolgimento della prova.

#### **VIII - ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 co.4 c.p.a.**

In ragione delle difficoltà derivanti dal rilevante numero dei notificatari e dalla difficoltà di identificarli tutti, nonché per le esigenze di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

candidati che hanno superato la prova orale.

#### **IX - ISTANZA CAUTELARE**

Il consolidarsi degli effetti della graduatoria impugnata recherebbe un considerevole nocumento sia alla dott.sa Catalano, in termini di mancata progressione di carriera e connesso incremento retributivo, sia allo stesso M.I.U.R., sotto il profilo dell'adozione degli atti organizzativi di portata generale consequenziali alla prima, suscettibili di essere travolti e caducati per effetto della presente impugnativa, con conseguenziale inutile impiego di risorse economiche ed energie di pianificazione per l'amministrazione resistente.

\*\*\*\*

Conseguentemente si sono avanzate le seguenti conclusioni:

*“Voglia codesto ecc.mo TAR – contrariis reiectis – accogliere il presente ricorso, previa concessione di idonea tutela cautelare e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati disponendo il rifacimento della prova orale della ricorrente, con ogni conseguente statuizione come per legge”.*

#### **4) CONTROINTERESSATI**

Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nell'impugnata graduatoria generale nazionale decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, e del relativo allegato, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come rettificata in autotutela con decreto prot. n. AOODPIT n. 1229 del **7 agosto 2019**, e relativo allegato, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per rilevati errori materiali.

#### **5) INDICAZIONE CHE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO**

Consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

#### **6. INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON RIFERIMENTO CHE CON ESSA È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:**

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 7892/2019 pubblicata in data 04.12.2019, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico delle parti ricorrenti,

*“nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.”*

**7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DEI SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI (ALL.TI 3 E 4)**

\*\*\*\*

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO**

Si chiede che, in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. III *bis* n. 7892/2019, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provveda, con **estrema urgenza**, alla pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso di notificazione per pubblici proclami, nonché del testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Dott.ssa Antonietta Catalano (**ALL. 3 e 4**) nonché dell’ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, n. 7892/2019 pubblicata in data 04.12.2019.

**Si resta in attesa di ricevere l’attestato dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale degli atti *ut supra* indicati**, nel termine stabilito dall’ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III *bis* al fine di poter depositare presso il T.A.R. la prova dell’avvenuto adempimento nei termini perentori stabiliti dall’ordinanza medesima.

**Si allegano:**

- 1) Ordinanza T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, n. 7892/2019 pubblicata in data 4.12.2019;
- 2) Ordinanza T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, n. 836 del 2019;
- 3) Ricorso T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, nrg. 10994/2019;
- 4) Ricorso per motivi aggiunti al ricorso nrg. 10994/2019;
- 5) Ricevuta di avvenuto pagamento quota per servizio di pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2019

Avv. Francesco Castiello

Avv. Vincenzo De Vincenti

Avv. Giuseppe Tiripicchio